

COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
(PROVINCIA DI COSENZA)

PROPOSTA N.

I/g.c. n.29

OGGETTO: integrazione regolamento cimiteriale

LA GIUNTA

PROPONE

1. di integrare il regolamento cimiteriale vigente laddove viene prevista all'art.59 l'acquisto di terreni specificando che l'applicazione della tariffa *doppia* non trovi attuazione nei confronti dei nativi di Guardia anche se non residenti

ARTICOLO X - TOMBE DI FAMIGLIA o COLLETTIVITA'

Art. 57 - Definizione

Queste sepolture private possono consistere nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività. Le aree possono essere concesse in loco per la costruzione a cura e spese dei privati.

Il piano regolatore cimiteriale ne determina l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e al presente regolamento. Nelle more dell'approvazione del piano regolatore cimiteriale, si stabilisce con il presente regolamento che :

Il Cimitero di vecchia costruzione non prevede aree disponibili;

vengono individuate aree per la realizzazione di edicole nella parte cimiteriale di nuova realizzazione come da **allegata planimetria** mediante realizzazione di edicole simmetriche, asimmetriche e tombe di famiglia;

la superficie dei singoli lotti, le dimensioni e le altezze massime delle tombe sono così stabilite :

Lotto Tipo "A" ML. 4,20 X 3,60 EDICOLA FUNERARIA SIMETRICA per 8 loculi

Lotto tipo "B" ML 3,20 X 3,60 EDICOLA FUNERARIA ASIMETRICA per 4 loculi

Lotto tipo "C" ML 1,60 X 3,60 EDICOLA FUNERARIA - TOMBA DI FAMIGLIA per 3 loculi

ALTEZZA MASSIMA 3,30 METRI

La tipologia dell'edicola realizzando a cura dei privati dovrà assecondare, nella progettazione ed ai fini di favorevole perfezionamento dell'iter urbanistico, le direttive fissate come da allegati modelli tipo. In particolare dovrà essere rispettato l'ingombro, le distanze dai limiti dell'area concessa riportate negli allegati tipo ed il relativo allineamento delle costruzioni funerarie.

Le concessioni di cui al primo comma sono a titolo oneroso e sono subordinate al pagamento, prima della stipulazione dell'atto, di una tariffa stabilita COME DA ALLEGATA TABELLA .

Tutte le spese accessorie (bolli, registrazione, diritti, ecc.) gravano interamente sul Concessionario.

Art. 58 - Durata della concessione

La concessione di area per sepoltura di famiglia o di collettività, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285, è a tempo determinato e di durata non superiore a **99 anni**, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso dall'Amministrazione Comunale, a richiesta del Concessionario o aventi causa; esso può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Art. 59 - Modalità di concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, stante la disponibilità, di concedere aree di terreno situate all'interno del perimetro del cimitero nella zona soggetta all'ampliamento.

I criteri con i quali si disporrà l'assegnazione delle aree verranno deliberati con provvedimento della Giunta Comunale che dovrà tenere in considerazione le seguenti indicazioni e requisiti:

- Il richiedente dovrà risultare residente nel territorio del Comune di Guardia Piemontese da almeno anni 3 (tre);

- Nei casi in cui si richiede la ricongiunzione vicino ad un familiare già sepolto nel Cimitero di

Guardia Piemontese;
per cittadini originari di Guardia Piemontese che avanzano richiesta di sepoltura nel cimitero comunale di Guardia Piemontese;
Assegnazione in base all'età dei richiedenti;
Per i richiedenti non residenti nel Comune di Guardia Piemontese si applicano le tariffe raddoppiate rispetto a quelle stabilite con il presente regolamento cimiteriale.

2 - La concessione non può venire fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione; è vietata pertanto la cessione del diritto d'uso della sepoltura tra privati.

3 - La concessione può essere fatta anche a più famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

4 - La concessione deve risultare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1350 del Codice Civile, da contratto da stipularsi per opera del Segretario Comunale; solo con la stipula dell'atto la concessione s'intende perfezionata.

Il contratto deve contenere gli elementi per l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano il diritto d'uso; in particolare deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione;
- b) il numero dei posti salma realizzabili;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i o, nel caso di Enti o collettività, il rappresentante legale pro-tempore;
- e) le salme destinate ad essere accolte o i criteri per la loro individuazione;
- f) l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso;
- g) l'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- h) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

5 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto.

Art. 60 - Parere della Commissione Edilizia su progetti di costruzione

1 - I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame ed al parere della Commissione Comunale per l'Edilizia e devono contenere il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

2 - La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati:

- a) esamina gli stessi sotto l'aspetto dei regolamenti nazionali e locali vigenti in materia di edilizia, igiene e polizia mortuaria;
- b) controlla le opere previste dal punto di vista tecnico;
- c) cura che forme, misure ed ogni elemento di composizione siano decorosi nel rispetto del luogo;
- d) che i materiali da impiegarsi siano della qualità e delle misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione.
- e) conformità del progetto **alle linee guida** tracciate con il presente regolamento.

Art. 61 - Progetto - Costruzione - Termini - Limiti

1 - La concessione di area per la costruzione di tomba di famiglia o di collettività impegna alla sollecita presentazione del progetto di cui all'articolo precedente ed all'esecuzione, pena la decadenza, delle opere relative entro **36** mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione. Qualora l'area non si renda ancora disponibile, il termine di 36 mesi decorrerà dalla data di consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, il **Responsabile del Settore Tecnico** può concedere, alla scadenza predetta e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 12 mesi.

2 - Il progetto dovrà essere approvato dal **Responsabile del Settore Tecnico** su conforme parere del medico addetto all'Ufficio Igiene Pubblica dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, sentito quello della